



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Barbetta, ha emesso la seguente,

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019**

Visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 5.06.2023 da [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato a Lecce il 28.09.1978, e [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a San Cesario di Lecce (LE) il 7.01.1983, entrambi residenti a San Cesario di Lecce, alla Via Ferrovia n.24, lavoratore dipendente il primo e casalinga la seconda, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Martinese (pec: martineselaw@pec.it), giusta mandato in calce del ricorso introduttivo, con l'ausilio del gestore della crisi dott. Massimo Mitaritonna;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti ex art.2, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.14/2019, il decreto di ammissibilità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019;

Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), in ragione del fatto che gli istanti hanno una situazione debitoria che trae origine dall'accesso al credito, mediante l'accensione di numerosi finanziamenti chirografari, a partire dall'anno 2015, da utilizzare per fare fronte a gravosi impegni familiari, per sostenere importanti ed impreviste spese odontoiatriche della moglie e di un figlio, per arredare l'appartamento in locazione al fine di renderlo adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ampiamente descritti nella relazione dell'OCC;

Considerata la situazione familiare di [REDACTED] e [REDACTED] che risultano attualmente coniugati ed entrambi residenti con i propri figli nell'abitazione familiare di via Ferrovia n.24 a San Cesario di Lecce (LE);

osservato che i debiti contratti per i quali i ricorrenti hanno prodotto istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento sono nella loro totalità riconducibili a [REDACTED] fatta eccezione per un finanziamento e per una carta di credito rateale in cui [REDACTED] risulta cointestataria insieme al marito;

visto che ai fini della procedura, in ragione della particolare commistione tra le posizioni di [REDACTED] e di [REDACTED] queste debbano essere trattate in un unico piano di composizione della crisi da sovraindebitamento così come proposto dagli istanti;

Osservato, in particolare, che la storia finanziaria dell'istante ha avuto la seguente evoluzione:

- COMPASS S.p.A.: Finanziamento personale n. 19799024 del 18.10.2018 (cointestato con [REDACTED]), importo erogato € 41.190,52, debito residuo € 30.252,28 (v. allegato n. 7);
- AGOS DUCATO S.p.A.: Carta di Credito rateale n. 3765383646217, debito residuo € 6.913,66 (v. allegato n. 8);
- AGOS DUCATO S.p.A.: Carta di Credito rateale n. 4301522462800088, debito residuo € 3.545,79 (v. allegato n. 9);
- YOUNITED CREDIT: Finanziamento personale n. CIT201902272IDIU7C, importo erogato € 10.000,00, debito residuo € 10.351,48 (v. allegato n. 10);
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: € 5.152,59 (v. allegato n. 11 e 11a);

considerato che gli istanti hanno un indebitamento complessivo pari ad euro 56.215,80 ed un esborso mensile pari al 65% del rapporto rata/reddito che non avrebbe loro consentito, così come non ha consentito loro di tenere fede agli impegni finanziari assunti che ammontano ad euro 970,27, a fronte di uno stipendio mensile del solo [REDACTED] di poco superiore ad euro 1.600,00;

atteso che il piano è così riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C.:

Creditore	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
- COMPASS S.p.A.:	€ 30.252,28	€ 9.075,68	30,00
- AGOS DUCATO S.p.A.:	€ 6.913,66	€ 2.074,10	30,00
- AGOS DUCATO S.p.A.:	€ 3.545,79	€ 1.063,74	30,00
- YOUNITED CREDIT:	€ 10.351,48	€ 3.105,44	30,00
	€ 51.063,21	€ 15.318,96	
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Def. Agev.):	€ 5.152,59	€ 3.292,82	100,00
- SPESE E COMPENSO O.C.C.:	€ 5.250,00	€ 5.250,00	100,00
TOTALE	€ 61.465,80	€ 23.861,78	

Rilevato che il tutto sarebbe corrisposto, suddiviso in n.48 rate mensili da €319,15 (pari al netto dello stipendio, decurtate le spese per il sostentamento), con riferimento ai chirografari, oltre al pagamento integrale dei privilegiati e prededucibili come da proposta;

Atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta;

Considerato che non risultano atti in frode;

Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;

Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;

Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, dott. Massimo Mitaritonna, al quale i ricorrenti dovranno fornire mensilmente prova dei pagamenti;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), e [REDACTED], (C.F. [REDACTED]);

Dispone che l'O.C.C. - Gestore della crisi nominato, dott. Massimo Mitaritonna, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano - da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

Dispone più specificamente, che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

Dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;

Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.

Lecce, 18 dicembre 2023

Il Giudice designato

dott. Antonio Barbetta